

DECISIONE (UE) 2023/2848 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2023

che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare, la Repubblica araba d'Egitto, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica libanese e il Regno del Marocco volti a stabilire, rispettivamente, i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa avviato congiuntamente da diversi Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce i termini e le condizioni di partecipazione degli Stati membri e dei paesi terzi («Stati partecipanti») al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA), in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive di PRIMA.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»). Il contributo finanziario dell'Unione a favore di PRIMA è finanziato a titolo degli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) I paesi che hanno accettato di avviare congiuntamente PRIMA impegnando contributi finanziari sono 19, segnatamente Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, nonché Israele, Tunisia e Turchia (paesi terzi associati a Orizzonte 2020) e Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco (paesi terzi non associati a Orizzonte 2020).
- (4) In conformità della decisione (UE) 2017/1324 tutti gli Stati partecipanti devono avere gli stessi diritti e obblighi. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco devono diventare Stati partecipanti, a condizione che concludano accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabiliscano i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽³⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

